



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 16/01/2020

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, entrambi rimborsabili mediante cessione del quinto della pensione, il primo stipulato il 26/5/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 15/1/2015 e il secondo stipulato il 21/11/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/11/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

Cessione del quinto n. \*9913

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 4.421,32, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione e di gestione pratica, costi di intermediazione ed oneri assicurativi, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 372,00).

Cessione del quinto n. \*4065

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 2.576,50, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione e di gestione pratica, costi di intermediazione, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 249,26);
- la restituzione delle commissioni per l'estinzione anticipata e degli interessi di mora, per complessivi € 222,47, in quanto illegittimamente addebitate.

Per entrambi i contratti richiede, altresì, gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese per l'assistenza difensiva, quantificata in € 250,00.



Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e diverse dalle attività remunerate dalle "spese di istruttoria", in quanto espletate solo in caso di verifica positiva dei requisiti di finanziabilità del cliente; per il prestito n. \*4065, precisa di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo l'importo di € 124,70 a titolo di "liberalità";
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo, sulla base dei "criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS"; in merito alla legittimità del criterio IAS 39 richiama sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. all. 2);
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimenti d'incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- l'infondatezza della richiesta di restituzione delle spese di istruttoria, in quanto le stesse si riferiscono ad una mera e formale attività di pre-analisi, finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa;
- la non rimborsabilità delle spese per l'assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Con particolare riguardo alla Cessione del quinto n. \*9913 e alla relativa domanda di rimborso del premio assicurativo, sostiene di aver trasmesso tale richiesta alla compagnia assicurativa, la quale ha già corrisposto al cliente l'importo di € 581,40. Quanto al criterio di calcolo utilizzato dalla compagnia assicurativa, precisa che il ricorrente ha ricevuto copia del "Fascicolo informativo", al cui interno è indicato il criterio di calcolo alternativo a quello lineare (cfr. art. 7.2 C.G.A.).

Pertanto, chiede al Collegio di rigettare il ricorso; in subordine, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente (€ 765,94) per il prestito n. \*9913; in via ulteriormente gradata, di decurtare dall'importo dovuto quanto già rimborsato al ricorrente a titolo di commissioni (€ 372,00 per il prestito n. \*9913 ed € 249,26 per il prestito n. \*4065) ed oneri assicurativi (€ 581,40 per il prestito n. \*9913).

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio disattende l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario secondo cui la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal ricorrente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, compagnia assicurativa e società di intermediazione, in quanto trattasi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b. In particolare, quanto agli oneri assicurativi, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario per consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Bari dec. n. 23783/18).



Nel merito, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, e secondo il proprio consolidato orientamento, il Collegio rileva, con riferimento ai contratti di finanziamento in oggetto, la natura *up front* delle “spese di istruttoria” e delle “spese di intermediazione”; con riferimento a queste ultime, l'intermediario ha prodotto in atti il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione del mediatore, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento. Di contro, il Collegio rileva la natura *recurring* delle “commissioni di gestione” e delle “commissioni di attivazione” secondo il costante orientamento dell'Arbitro.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati (richiesti solo relativamente al contratto di cessione del quinto n. \*9913), il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata. Il Collegio, però, ritiene che il rimborso debba avvenire secondo i criteri contrattualmente previsti, essendo agli atti del procedimento per il detto contratto i moduli di adesione alle polizze da cui risulta la dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione del fascicolo informativo da parte del ricorrente. Sta di fatto però che, in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato che l'impresa assicurativa avrebbe rimborsato al ricorrente l'importo di € 581,40, riservandosi di produrre evidenza



documentale. Pertanto il Collegio, secondo il proprio orientamento, stante la detta dichiarazione ed in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Le ulteriori richieste di restituzione della commissione di estinzione e di restituzione degli interessi di mora addebitati in sede di conteggio estintivo (avanzate dal ricorrente solo relativamente al contratto di cessione del quinto n. \*4065) non sono meritevoli di accoglimento per le seguenti motivazioni: con riferimento alla prima il Collegio, secondo il proprio consolidato orientamento, ritiene che ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies, comma 3°, T.U.B., introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010, rileva non già la data di conclusione del contratto bensì quella della sua anticipata estinzione (nel caso di specie, 31/12/2018); in particolare, secondo tale disposizione, nessuna commissione per l'anticipata estinzione è dovuta "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro" e nel caso di specie, tale importo risulta superiore a tale soglia. Con riferimento alla seconda richiesta, il Collegio osserva (cfr. Collegio di Bari dec. n. 8612/2018) che il ricorrente non ha fornito alcuna evidenza a sostegno della presunta illegittimità del calcolo degli stessi da parte dell'intermediario, né ha versato in atti documentazione utile a contestare l'esistenza delle quote insolute, a fronte delle quali i suddetti interessi moratori venivano applicati all'atto dell'estinzione. Al contrario, il ricorrente si è limitata ad affermare genericamente che tali interessi sarebbero "derivati da un ritardo non imputabile alla condotta della ricorrente o comunque non giustificati". Il contratto, d'altronde, prevede espressamente il criterio di calcolo degli interessi in caso di ritardo nel pagamento dei ratei.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, secondo i prospetti che seguono:

contratto di finanziamento contro cessione del quinto (n. \*9913)

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	52
rate residue		68

TAN	▶	4,00%
% da retrocedere		34,13%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
Spese istruttorie	€ 300,00	€ 170,00 <input type="radio"/>	€ 102,40 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 102,40
Commissioni di attivazione	€ 1.019,90	€ 577,94 <input checked="" type="radio"/>	€ 348,11 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 577,94
Commissioni di gestione	€ 1.019,90	€ 577,94 <input checked="" type="radio"/>	€ 348,11 <input type="radio"/>	€ 372,00 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 205,94
Commissioni di intermediazione	€ 4.896,00	€ 2.774,40 <input type="radio"/>	€ 1.671,09 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.671,09
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.557,37
rimb già effettuati, decurtati	€ 372,00
voci da rimborsare	4
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratto di finanziamento contro cessione del quinto (n. \*4065)

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,70%
% da retrocedere		38,83%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
Spese istruttorie	€ 350,00	€ 210,00 <input type="radio"/>	€ 135,91 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 135,91
Commissioni di attivazione	€ 1.204,08	€ 722,45 <input checked="" type="radio"/>	€ 467,57 <input type="radio"/>	€ 124,70 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 597,75
Commissioni di gestione	€ 207,60	€ 124,56 <input checked="" type="radio"/>	€ 80,61 <input type="radio"/>	€ 124,56 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
Commissioni di intermediazione	€ 2.947,92	€ 1.768,75 <input type="radio"/>	€ 1.144,73 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.144,73
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.878,39
rimb già effettuati, decurtati	€ 249,26
voci da rimborsare	4
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.435,76, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS